

## ATTI DELLA REGIONE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 aprile 2017, n. 393.**

**Linee di indirizzo per l'estensione della durata del nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività natatoria fino ad un massimo di 24 mesi concesso dalle Amministrazioni comunali per l'adeguamento degli impianti natatori ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 414 del 19 aprile 2016.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto **"Linee di indirizzo per l'estensione della durata del nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività natatoria fino ad un massimo di 24 mesi concesso dalle Amministrazioni comunali per l'adeguamento degli impianti natatori ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 414 del 19 aprile 2016"** e la conseguente proposta dell'assessore Luca Barberini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto il Titolo V della Costituzione con particolare riferimento all'art. 117 con il quale vengono indicate le materie di legislazione concorrente e tra queste è inclusa la tutela della salute;

Visto l'Accordo 16 gennaio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio;

Vista la legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015 e al suo interno il Capo III recante "Disciplina in materia di requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso natatorio";

Visto il regolamento regionale del 1° aprile 2008, n. 2, recante "Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso natatorio)", con particolare riferimento all'art. 18, commi 2 e 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 414 del 19 aprile 2016;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*

1) di approvare i contenuti delle *"Linee di indirizzo per l'estensione della durata del nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività natatoria fino ad un massimo di 24 mesi concesso dalle Amministrazioni comunali per l'adeguamento degli impianti natatori ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 414 del 19 aprile 2016"* che si allegano quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare mandato al Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute, welfare, organizzazione e risorse umane di divulgare il presente atto comprensivo delle suddette *"Linee di indirizzo"*, in quanto parte integrante e sostanziale, a tutti i soggetti interessati, con particolare riferimento a: ANCI Umbria, Azienda Sanitaria Locale Umbria n. 1, Azienda Sanitaria Locale Umbria n. 2, Confesercenti Umbria, Confcommercio Umbria, Confagricoltura Umbria;

3) di rendere pubblico il contenuto integrale del presente atto, comprensivo del suo allegato quale parte integrante e sostanziale, attraverso la sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* dell'Umbria.

*La Presidente*  
MARINI

*(su proposta dell'assessore Barberini)*

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Linee di indirizzo per l'estensione della durata del nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività natatoria fino ad un massimo di 24 mesi concesso dalle Amministrazioni comunali per l'adeguamento degli impianti natatori ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 414 del 19 aprile 2016.**

La Regione Umbria, in linea con quanto indicato nell'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16 gennaio 2003 in tema di aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio attraverso due distinti atti - *il primo di natura normativa (legge regionale n. 4 del 13 febbraio 2007 così come trasfusa nella legge regionale n. 11 del 09 aprile 2015) ed il secondo di livello regolamentare (regolamento regionale del 1° aprile 2008, n. 2)* - ha fornito un quadro di riferimento a tutti i soggetti, pubblici e privati, che, a vario titolo, si trovano a gestire piscine, dando anche precise disposizioni sia per la costruzione di nuovi impianti natatori che per l'adeguamento strutturale di quelli realizzati in epoca precedente all'emanazione della normativa di settore.

A questo ultimo proposito, nel regolamento regionale veniva quantificato in cinque anni il periodo concesso ai titolari di piscine per provvedere all'adeguamento strutturale degli impianti natatori non conformi alla normativa vigente: più in particolare, tutte le piscine appartenenti, in base alla loro destinazione, alla categoria "A", classi "A1", "A2" e "A4", che erano state costruite prima della data d'entrata in vigore del suddetto regolamento avrebbero dovuto conformarsi a quanto prescritto dall'art. 10 della legge regionale n. 4 del 13 febbraio 2007 e dall'art. 16, comma 1, allegato 9, del suddetto regolamento regionale.

La norma in questione prevedeva, altresì, che il titolare dell'impianto era tenuto a redigere e presentare un "Piano di adeguamento" contenente tutti i lavori necessari per rendere conforme alla normativa vigente il proprio impianto natatorio.

Nel regolamento regionale, all'art. 18, comma 3, era, inoltre, previsto che laddove i lavori presenti nel Piano di adeguamento si fossero protratti oltre il termine allora concesso (entro il 9 aprile 2013), al titolare della struttura era consentito di continuare l'esercizio dell'attività previa acquisizione di un *nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività natatoria* da richiedere al sindaco del competente Comune, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale. In queste circostanze, la procedura per il rilascio del nulla osta prevedeva, altresì, che il sindaco fosse tenuto ad acquisire il *parere igienico-sanitario* da parte del Servizio "Igiene e sanità pubblica" del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente territorialmente.

Successivamente, con le determinazioni n. 189 del 4 marzo 2013 e n. 414 del 19 aprile 2016, la Giunta regionale, rivolgendosi ai titolari, pubblici e privati, degli impianti non conformi, ai sindaci dei Comuni e ai competenti Servizi delle ASL, indicava, nel dettaglio, le procedure da attivare per la formulazione e l'ottenimento del suddetto nulla osta e, contemporaneamente, individuava in 48 mesi (36 + 12), a partire dalla data del provvedimento amministrativo emanato dal sindaco, il tempo massimo concedibile per l'ultimazione dei lavori individuati nel Piano di adeguamento.

Con l'approssimarsi del termine del periodo concesso per l'adeguamento degli impianti natatori, l'ANCI dell'Umbria in rappresentanza dei Comuni umbri, le Associazioni imprenditoriali in rappresentanza delle diverse categorie interessate nonché i titolari degli impianti natatori (pubblici e privati) già in possesso del nulla osta di cui sopra, nel rappresentare alla Presidenza della Giunta regionale e alla Direzione regionale Salute, welfare, organizzazione e risorse umane, gli impedimenti (difficoltà di reperimento delle risorse finanziarie e loro allocazione nel bilancio dell'ente, prolungamento dei tempi per il completamento dell'iter amministrativo e per la individuazione del/i fornitore/i, contestazioni in fase di attribuzione degli appalti, dilatazione dei tempi per l'esecuzione dei lavori, ecc.) che rendono altamente improbabile, entro la data concessa, l'ultimazione dei lavori, hanno, contestualmente, espresso l'esigenza di poter disporre di una ulteriore proroga del termine temporale per l'adeguamento degli impianti natatori.

Alle difficoltà sopra espresse non può non essere preso in considerazione l'*enorme disagio provocato dal fenomeno sismico* che, a partire dall'ultima settimana del mese di agosto 2016, ha interessato una larga parte dell'Umbria con effetti, diretti e molto significativi, sulle popolazioni e sulle attività lavorative e ricettive dei comuni colpiti ed indiretti su tutto il territorio regionale.

Basti citare, a questo proposito, quanto è emerso da un'analisi dei flussi turistici nei periodi pre e post terremoti che hanno colpito l'Umbria - e gran parte dell'Italia centrale - con magnitudo superiore a 5 punti della scala Richter nei giorni del 24 agosto e del 30 ottobre 2016 (mentre lo sciami sismico è presente ancora oggi): i dati, infatti, mettono in evidenza come, a fronte di una positività dell'andamento del turismo in Umbria fatto registrare dal 1° gennaio al 24 agosto, con variazioni percentuali positive del +7.29% negli arrivi e +6.39% nelle presenze rispetto allo stesso periodo del 2015, dal 25 agosto al 30 ottobre in tutta la regione si è registrato un primo calo dei flussi turistici (-7.93% negli arrivi e -8.31% nelle presenze) mentre, la situazione si è ancor più aggravata dopo la scossa del 30 ottobre e fino al 31 dicembre periodo per il quale si è registrato un ulteriore forte calo dei flussi turistici che a livello regionale hanno raggiunto il -35.44% negli arrivi e -14.49% nelle presenze rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente.

Le istanze pervenute, peraltro, vanno a collocarsi all'interno di una più *complessiva ridefinizione della disciplina regionale in tema di tutela della salute e della sicurezza degli utenti degli impianti natatori* e, di conseguenza, degli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, in quanto, per effetto sia delle indicazioni contenute all'art. 205 del "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali" (legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015) che della recente versione delle Norme UNI 10637/2015, il competente Servizio regionale ha già dato avvio all'iter procedurale per formulare una proposta di nuovo regolamento regionale in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio nel quale, tra le altre cose, saranno ricompresi e dettagliati gli aspetti relativi ai requisiti strutturali, impiantistici ed ambientali nonché le modalità per l'adeguamento, nei casi di non conformità rispetto alla norma, delle piscine.

In definitiva, nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento regionale di cui sopra e ritenendo fondate le motivazioni addotte e le preoccupazioni di quanti, enti pubblici e soggetti privati, si trovano nella condizione di dover ancora regolarizzare la situazione del proprio impianto natatorio, lo scrivente Servizio, aderendo alla richiesta di ulteriore prolungamento del tempo a disposizione dei titolari di strutture natatorie per rendere conformi alla norma

gli impianti e con la finalità di rendere esplicito il percorso per l'ottenimento dell'estensione dell'esercizio temporaneo dell'attività natatoria ha provveduto a redigere un documento contenente le "Linee di indirizzo per l'estensione della durata del nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività natatoria fino ad un massimo di 24 mesi concesso dalle Amministrazioni comunali per l'adeguamento degli impianti natatori ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 414 del 19 aprile 2016" che si allega alla presente istruttoria.

A tal proposito si propone alla Giunta regionale:

*Omissis*

*(Vedasi dispositivo deliberazione)*

## ALLEGATO 1

**Linee di indirizzo per l'estensione fino ad un massimo di 24 mesi della durata del nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività natatoria concesso dalle Amministrazioni comunali per l'adeguamento degli impianti natatori ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 414 del 19/04/2016.**

Le presenti *Linee di indirizzo* si applicano agli impianti natatori, pubblici e privati, appartenenti, sulla base del criterio della loro destinazione, alla categoria "A", classi "A1", "A2" e "A4", i cui titolari, già in possesso, ai sensi della DGR n. 414 del 19/04/2016, di nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività natatoria rilasciato dal Sindaco del Comune competente, non hanno potuto portare a termine i lavori previsti nel Piano di adeguamento di cui all'art. 18, comma 2, del Regolamento regionale n. 2 del 01 aprile 2008.

**a) Richiesta di estensione del nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività natatoria**

**Il titolare di un impianto natatorio**, pubblico o privato, appartenente, in base alla sua destinazione, alla categoria "A", classi "A1", "A2" e "A4", che non ha, entro la data del 30 aprile 2017, portato a termine i lavori previsti nel Piano di adeguamento, **è tenuto a presentare al Sindaco** del competente comune, una **istanza per l'estensione del precedente nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività**.

**L'istanza di estensione del nulla osta**, che deve pervenire al Sindaco entro la data del 31 maggio 2017, deve contenere:

- la denominazione e l'ubicazione della struttura,
- il nominativo del titolare e, se diverso, anche quello del responsabile della piscina,
- l'anno di inizio dell'attività dell'impianto,
- le motivazioni che sono all'origine del mancato (totale o parziale) adeguamento,
- le misure strutturali e/o gestionali già adottate,
- il piano dei lavori ulteriori da realizzare,
- l'indicazione dei tempi previsti per la ultimazione dei lavori che non potranno superare il termine massimo 24 mesi.

All'istanza di estensione del nulla osta i titolari degli impianti natatori sono tenuti ad allegare:

- copia del nulla osta rilasciato dal Sindaco del Comune competente ai sensi della DGR n. 414 del 19/04/2016,
- copia della comunicazione di riapertura stagionale per quelle strutture che hanno carattere stagionale secondo quanto previsto dall'art. 193 della legge regionale n. 11/2015 e dall'art. 2 comma 4, allegato 4/bis del Regolamento Regionale,
- copia del Piano di adeguamento,
- relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori previsti nel Piano di adeguamento nonché degli ulteriori interventi strutturali e/o gestionali e del termine ultimo previsto per il completamento dei lavori di adeguamento della struttura alle norme vigenti, che non potrà essere superiore ai 24 mesi.

**b) Ricezione dell'istanza da parte delle Amministrazioni comunali**

Ricevuta, da parte del titolare dell'impianto natatorio, l'istanza per l'estensione del nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività, **il Sindaco inoltra** al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio una formale **richiesta di parere finalizzato ad accertare le condizioni igienico-sanitarie dell'impianto** (ai sensi dall'art. 18, comma 3, del Regolamento Regionale).

### **c) Formulazione del parere igienico-sanitario**

Ricevuta la richiesta da parte del Sindaco al fine dell'estensione del nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività natatoria, **il Servizio "Igiene e Sanità Pubblica"** (da ora il Servizio) del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, **predispone il parere igienico-sanitario.**

A tal fine, il Servizio, in corso di sopralluogo, accerta:

- la corretta tenuta da parte del titolare/gestore della documentazione prevista dalle vigenti normative,
- il livello di osservanza, da parte del titolare e/o del gestore dell'impianto, delle norme vigenti,
- la conformità dei lavori alle misure contenute nel Piano di adeguamento e il grado di avanzamento dei lavori.

In particolare l'azione di controllo è tesa a verificare se gli impianti e le misure adottate risultano congrui ad assicurare che:

- i valori relativi alla qualità dell'acqua risultino, in ogni momento di funzionamento dell'impianto, conformi a quanto previsto agli artt. 7 e 9 del Regolamento Regionale relativamente ai requisiti - fisici, chimici e microbiologici - delle acque utilizzate, alle modalità di controllo e alla relativa strumentazione tecnica, alle sostanze impiegate per il trattamento dell'acqua;
- la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua, qualunque sia la soluzione tecnica adottata, sia proporzionata al volume contenuto nella/e vasca/he e al carico inquinante conseguente alla sua utilizzazione;
- lo svolgimento dell'attività natatoria non metta, in alcun modo, a rischio la salute e l'incolumità delle persone e sia realizzato, nelle forme e nelle modalità previste per ogni classe di piscina, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza dei fruitori dell'impianto;
- la disponibilità di spogliatoi, docce e servizi igienici, tenendo conto delle differenze di genere e delle esigenze di utenti con ridotta e/o impedita capacità motoria, sia congrua con il numero di bagnanti che effettivamente frequentano l'impianto e la loro fruizione non rappresenti alcun rischio per la salute, l'incolumità e la sicurezza dei frequentatori;
- la disponibilità, per le piscine appartenenti alla classe A1, di strutture, di materiali per la medicazione e di strumenti per il primo soccorso siano commisurati alle esigenze di garantire, nell'immediato, interventi appropriati alle diverse situazioni patologiche e, subito dopo, di attivare, nel più breve tempo possibile, la catena del soccorso professionale.

**Il Servizio, formula il parere igienico-sanitario,** applicando, se ritenuto necessario, una riduzione del numero massimo di bagnanti e/o ulteriori prescrizioni in rapporto alle carenze accertate dell'impianto.

Il Servizio, infine, inoltra al Sindaco, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il parere di cui sopra corredato dalle prescrizioni atte al superamento delle carenze accertate.

### **d) Concessione del nulla osta da parte del Sindaco in qualità di Autorità sanitaria locale**

**Il Sindaco,** in funzione di Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, **sulla base delle motivazioni addotte per il mancato adeguamento dell'impianto natatorio e del parere igienico-sanitario di cui sopra, può concedere, al titolare della struttura che ne ha fatto richiesta, l'estensione del precedente nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività natatoria** per il tempo sufficiente alla ultimazione dei lavori e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi a decorrere dalla data del proprio provvedimento amministrativo.

Al termine del periodo concesso, **l'Amministrazione comunale,** anche avvalendosi dei competenti Servizi della ASL, **verifica l'ottemperanza,** da parte del titolare della struttura, **alle misure previste nel nulla osta e nel caso di accertamento di violazioni applica le relative sanzioni di cui all'art. 204 della legge regionale n. 11 del 09/04/2015.**